



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

140 - SETTORE OO.PP. PATRIMONIO
RP 142 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE MOBILITA'

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale 2024-142 del 27/11/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000, TRA IL COMUNE DI FERRARA E IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PONTI STRADALI SU ATTRAVERSAMENTI CANALI CONSORZIALI.

TESTO PROPOSTA

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. 50953 del 27/03/2023 e successiva integrazione prot. 50953/2023, il Comune di Ferrara ha inoltrato richiesta di verifica della competenza patrimoniale di alcuni ponti ubicati nel territorio comunale di Ferrara che presentano criticità significative, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, chiedendo di intraprendere una valutazione, anche congiunta, circa la competenza patrimoniale e l'eventuale presenza di concessione su tali manufatti al fine di avere un confronto sulla possibilità di un'eventuale collaborazione fra Enti per la risoluzione di criticità contingibili;
- tale attività è stata intrapresa in conformità agli artt. n.32 c.1-2 L. 20/03/1865 n. 2248 All. F., n.32 c. 2 D.Lgs. 30/04/1992 n.285, n. 33 c. 2 C.d.S., i quali affermano il principio secondo il quale la manutenzione e il rifacimento di manufatti stradali esistenti al di sopra di canali artificiali è a carico dei proprietari o utenti dei canali, sempre che i canali non siano stati costruiti prima delle strade;
- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara il 03/06/2024 ha inviato esito di detta verifica, svolta attribuendo ai manufatti oggetto di richiesta, un codice di preesistenza che distingue i ponti attraversanti canali preesistenti rispetto alla costruzione del ponte stesso e i ponti per i quali la strada risulta essere preesistente nei confronti del canale;
- al fine di definire le competenze dei nostri Enti sui ponti presenti nel territorio comunale di Ferrara, e la modalità di un'eventuale collaborazione per alcune casistiche, il Comune di Ferrara con nota prot. 20370 del 02/02/2024, chiede al Consorzio di Bonifica di poter continuare la collaborazione già avviata, circa gli accertamenti della competenza patrimoniale dei manufatti del territorio;
- sono in corso le ricerche per la determinazione della competenza patrimoniale, mediante consultazione della cartografia storica dei manufatti oggetto di convenzione, e

la definizione della casistica alla quale appartengono i ponti stradali con assegnazione del codice di preesistenza; che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e il Comune di Ferrara al fine di assicurare una programmazione degli interventi necessari per mantenere in esercizio sia la rete viabile che quella fluviale, intendono portare a termine gli accertamenti di competenza patrimoniale avviati, e sottoscrivere la presente convenzione con la quale definiscono i reciproci obblighi per l'esecuzione di lavori di sistemazione di ponti stradali su attraversamenti canali consorziali;

- che in tale spirito di collaborazione le Amministrazioni summenzionate intendono regolare, mediante un'apposita Convenzione, i loro rapporti riguardanti l'esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza di ponti stradali attraversanti canali di competenza del Consorzio di Bonifica in corrispondenza di tratti di strade di competenza del Comune.

CONSIDERATO CHE:

- gli Enti sottoscrittori della presente convenzione si fanno carico degli oneri dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei ponti stradali attraversanti canali consorziali, al verificarsi di fenomeni di dissesto, come specificato nell'art. 6 dell'allegato schema di Convenzione;
- gli Enti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano ad un confronto collaborativo per stabilire una collaborazione tecnica ed economica relativamente alle spese di cui all'art. 5 dello schema di convenzione, da sostenere sui manufatti sui quali non è stato possibile definire la competenza patrimoniale (caso 2 riportato in convenzione);
- I costi totali degli interventi sono comprensivi dell'importo degli oneri per le prestazioni tecniche, dei lavori (compresi gli oneri per la sicurezza) e delle somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, imprevisti, incentivi tecnici ecc.);
- Le spese tecniche e le spese per l'esecuzione dei lavori necessari per la risoluzione di criticità, verranno ripartite secondo i criteri e le modalità previste all'art. 5 e dall'art. 6 dell'allegato schema di Convenzione in relazione alle casistiche previste dall'art.4;
- Gli Enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri eventualmente necessari per interventi di ripristino della sicurezza e della funzionalità così come descritto nell'allegata Convenzione;

DATO ATTO CHE:

- Il Comune di Ferrara e il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, quali titolari e responsabili delle opere in oggetto, provvedono a propria cura, spese e responsabilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla vigilanza e al mantenimento in efficienza ed in condizioni di sicurezza dei manufatti in oggetto, secondo le competenze previste dalle casistiche dello schema di convenzione allegato;

- In applicazione del disposto di cui all'art.30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli Enti Locali possono svolgere in modo coordinato funzioni e servizi per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera;

PRESO ATTO CHE:

- La convenzione di cui all'allegato schema (all. A) si rende necessaria per definire i reciproci obblighi del Comune di Ferrara e del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, finalizzati alla definizione delle competenze per l'esecuzione di lavori di

sistemazione dei ponti stradali su attraversamenti canali consorziali, con l'intento di sviluppare utili sinergie di risorse tecniche ed economiche;

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto (all. A), che disciplina i rapporti tra il Comune di Ferrara e il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara;

VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio Infrastrutture e Pianificazione Mobilità proponente e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, art. 49 – 1° comma – del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 13 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

Visti gli art 147 bis e 183 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

Visti gli atti;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa riportate, l'allegato schema di convenzione, facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti fra il Comune di Ferrara e il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, nell'ambito delle competenze attribuite per legge e con l'intento di sviluppare utili sinergie di risorse tecniche ed economiche, per l'esecuzione di lavori di sistemazione dei ponti stradali su attraversamenti canali consorziali;

- **DI DARE MANDATO** al Dirigente del Servizio Infrastrutture e Pianificazione viabilità, di provvedere alla stipula della convenzione di cui allegato schema (all. A), con il Comune di Ferrara, con la facoltà di inserire nella convenzione - fatta salva la sostanza del negozio, così come risulta configurato nell'allegato al presente provvedimento – tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso;

- **DI DARE ALTRESI' MANDATO** al Dirigente del Servizio Infrastrutture e Pianificazione della Mobilità, di adottare tutti gli atti e provvedimenti che si rendessero necessari a seguito della sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione (All. A);

- **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture e Pianificazione della Mobilità;

- **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato schema (all. A).

- **DI DISPORRE** che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. Rep. Ferrara, addì

CONVENZIONE

tra Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Comune di per l'esecuzione di lavori di sistemazione di ponti stradali su attraversamenti canali consorziali

* * * * *

Oggi, in Ferrara, presso la sede degli Uffici Tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in assenza di testimoni essendovi i requisiti di legge, sono presenti:

- il Dott. Stefano Calderoni, nato a Portomaggiore (FE) il 31 ottobre 1981, domiciliato per la carica presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, il quale, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 2 del 24 febbraio 2021 interviene nella stipulazione del presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con sede legale in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, codice fiscale 93076450381, indirizzo di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it (Parte contraente più avanti definita semplicemente "Consorzio");
-, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di, il quale, giusto ...(atto di conferimento dei poteri di rappresentanza e spesa conferiti al Dirigente)... n. del interviene nella stipulazione del presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di, con sede legale in , via, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata [.....](#) (Parte contraente più avanti definita semplicemente "Comune").

Premesso:

- che dal 1° ottobre 2009, per effetto della Legge Regionale 24 aprile 2009 n. 5, i Consorzi di Bonifica ferraresi sono confluiti in un unico Consorzio denominato "Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara", il cui comprensorio coincide quasi interamente con quello amministrativo della Provincia di Ferrara;

- che il territorio provinciale è intersecato da una fitta rete di canali, nelle cui immediate vicinanze e parallelamente ad essi si sviluppano strade pubbliche e attraversamenti dei corsi d'acqua con manufatti carrabili ovvero ponti;
- che le strutture costituiscono frequentemente un unico insieme, per cui i dissesti ai ponti rappresentano spesso un danno sia per l'uno che per l'altro;
- che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e il Comune, al fine di assicurare una programmazione degli interventi necessari per mantenere in esercizio sia la rete viabile che quella fluviale, hanno messo a punto un accordo di carattere generale circa le azioni da intraprendere ed i criteri per la ripartizione della relativa spesa, con l'auspicio che questo possa essere esteso anche agli altri Comuni del territorio;
- che il Comune di ha manifestato il proprio interesse ad aderire a tale accordo;
- che in tale spirito di collaborazione le due Amministrazioni intendono regolare, mediante un'apposita Convenzione, i loro rapporti riguardanti l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e ampliamento di ponti stradali attraversanti canali di competenza del Consorzio di Bonifica in corrispondenza di tratti di strade di competenza del Comune.
- che la presente Convenzione si applica a tutti i ponti di strade comunali in attraversamento a canali consorziali;
- che la presente Convenzione è stata approvata dal Comune di, con n. del
- che la presente Convenzione è stata approvata dall'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. del

Ciò premesso e confermato, con la presente scrittura privata

da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Riparto della spesa

La spesa per l'esecuzione dei lavori necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza e di funzionalità del ponte precedenti al verificarsi del fenomeno di dissesto, verrà ripartita fra entrambi gli Enti secondo i criteri e le modalità definite nei successivi articoli.

Art. 2 – Componenti del manufatto

Il manufatto di attraversamento del ponte può essere articolato di diversi componenti:

- 1- opere di fondazione
- 2- strutture di sostegno (pile e spalle)
- 3- manufatto di attraversamento (impalcato –scatolare)
- 4- protezione laterale sponde canale
- 5- protezione fondo canale
- 6- manufatti di regolazione flusso idrico
- 7- sovrastruttura stradale
- 8- protezione laterale ponte
- 9- segnaletica stradale di sicurezza e illuminazione

La classificazione sopra riportata è indicativa e non esaustiva e raccoglie alcune delle parti delle quali si compongono i ponti esistenti, costituisce comunque un riferimento per la ripartizione dei costi tra i due Enti.

Art. 2 - Rilievo del danno - Segnaletica

In occasione del verificarsi di dissesti al ponte/manufatto, l'Ente che avrà rilevato il danno curerà di darne tempestiva comunicazione all'altro Ente, promuovendo contemporaneamente un apposito sopralluogo congiunto da parte dei Tecnici competenti dei due Enti.

Ogni aspetto concernente le segnalazioni permanenti di pericolo, la regolamentazione e l'eventuale limitazione e/o deviazione del traffico stradale sino al momento di avvio dei lavori rimane di competenza del Comune, in ragione delle proprie esclusive competenze in materia di viabilità e sicurezza stradale; saranno ricompresi nella perizia gli oneri derivanti dal posizionamento della segnaletica verticale di preavviso e pericolo prevista dal Codice della Strada.

Art. 3 - Sopralluogo

Il sopralluogo, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, avrà lo scopo di accertare la situazione, di valutare l'entità dei danni conseguenti al dissesto e l'urgenza dell'eventuale ripristino. Si dovranno altresì definire di comune accordo tra i Tecnici dei due Enti, in linea di massima, la tipologia di intervento ed il costo presumibile dello stesso. In caso di somma urgenza, come più avanti trattata, ad esito del sopralluogo dovrà essere redatto il

relativo verbale, sottoscritto dai Tecnici di entrambi gli Enti.

Art. 4 – Definizione della preesistenza

In seguito alla segnalazione del dissesto al ponte, qualora non fosse già definito, il Consorzio con il proprio personale appartenente al Settore Informativo Geografico effettua l'analisi storica del manufatto per accertare se il canale è preesistente la realizzazione della strada o viceversa. In esito a detta ricerca predispone una scheda nella quale vengono riportati i risultati di tali accertamenti e definita la casistica alla quale può appartenere il ponte:

- il canale è preesistente la strada = **caso 1**
- nessun elemento che accerti la preesistenza di uno e dell'altro elemento = **caso 2**
- la strada è preesistente il canale = **caso 3**

Art. 5 - Progettazione preliminare

In linea generale e salvo accordi contrari sempre possibili, l'onere della progettazione e la quantificazione dei costi per la realizzazione dell'intervento vengono assunti preliminarmente in relazione alle casistiche previste dall'art. 4, in particolare: dal Comune nel **caso 1**, dal Comune o dal Consorzio secondo accordi nel **caso 2** e dal Consorzio nel **caso 3**.

La soluzione tecnica prescelta viene concordata tra i tecnici dei due Enti tenuto conto che salvo diverse esigenze di traffico o idrauliche, l'intervento previsto al ponte dovrà avere le stesse caratteristiche dimensionali precedenti al dissesto rilevato. Il computo metrico estimativo del progetto dovrà essere di norma articolato, per la parte lavori, secondo l'articolazione delle componenti di cui al precedente art. 2.

Oltre alla quantificazione dei lavori verranno esposti in linea generale i seguenti oneri indicativi:

- progettazione
- direzione lavori
- sicurezza
- S.A.
- imprevisti
- indagini nel sottosuolo
- collaudi statici

oltre all'IVA sui lavori.

Art. 6 – Definizione degli impegni e degli oneri

Terminata la fase di progettazione preliminare, così come descritto all'art.5, l'Ente individuato per la fase di progettazione preliminare, trasmette gli elaborati all'altro Ente coinvolto che formula le eventuali osservazioni ovvero approva il progetto definendo una proposta di programmazione finanziaria per realizzare l'opera.

In questa circostanza si assume per la ripartizione degli oneri la definizione della preesistenza e si assumono i seguenti criteri:

- **Caso 1** la progettazione, il ruolo di S.A., la sicurezza e la direzione lavori sono a carico del Comune, i lavori che rientrano nelle voci 1, 2, 3, 7, 8 e 9 comprensivi di IVA vengono assunti in carico al Comune mentre i lavori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 comprensivi di IVA vengono sostenuti dal Consorzio;
- **Caso 2** la progettazione, il ruolo di S.A., la sicurezza e la direzione lavori sono a carico del Comune/Consorzio secondo quanto individuato all'art. 5, i lavori ricadenti nelle voci 4, 5, e 6 sono in capo al Consorzio, i lavori ricadenti nelle voci 7, 8, e 9 sono in capo al Comune, quelli riferiti alle voci 1, 2 e 3 sono da ripartirsi al 50%.
- **Caso 3** la progettazione, il ruolo di S.A., la sicurezza e la direzione lavori sono a carico del Consorzio, i lavori che rientrano nelle voci 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comprensivi di IVA vengono assunti in carico dal Consorzio mentre i lavori riconducibili alle tipologie 7, 8 e 9 comprensivi di IVA vengono sostenuti dal Comune;

Art. 7 - Lavori in caso di somma urgenza

In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone e/o di grave dissesto che pregiudichi gravemente la funzionalità del ponte, tale da poter comportare ingenti ed ulteriori danni, si applicheranno le norme vigenti in materia di lavori di somma urgenza.

In particolare, all'atto del sopralluogo di cui al precedente art. 3 verrà redatto dai Tecnici dei due Enti un verbale di somma urgenza, verranno immediatamente adottate le misure di emergenza del caso, gli interventi di messa in sicurezza necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi, verranno reperite anche in via straordinaria le risorse necessarie e il progetto preliminare di cui al precedente art. 5.

Art. 8 - Lavori in variante

Qualora durante l'esecuzione dei lavori sorgessero esigenze non previste e fosse

necessario modificare in tutto o in parte le lavorazioni del progetto e/o le rispettive quantità, o provvedere a forniture e noleggi non previsti, si potrà procedere senza alcuna formalità a condizione che rimanga invariato l'importo del progetto e quindi la spesa inizialmente prevista. Allo stesso modo si potrà procedere in caso di diminuzione della spesa.

Diversamente, qualora in conseguenza delle variazioni si preveda un supero della spesa, lo S.A. dovrà elaborare e produrre una apposita perizia di variante, che sarà sottoposta alla procedura di approvazione di entrambi gli Enti.

Art. 9 - Contabilità dei lavori - Conto finale

Durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori terrà la contabilità degli stessi nella forma prevista dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori.

Al termine dei lavori la S.A. competente redigerà il conto finale dei lavori, comprensivo delle fatture e dei mandati di pagamento delle prestazioni affidate ad imprese e ditte esterne. La certificazione di regolare esecuzione di lavori, forniture e noleggi verrà attestata ai sensi della normativa vigente in materia.

Il conto finale firmato dal Direttore dei lavori e dal Direttore dell'Area Tecnica delle S.A. e accompagnato dalla richiesta di liquidazione, verrà quindi trasmesso all'altro Ente ai fini della liquidazione delle somme da questa dovute.

Qualora l'importo complessivo del progetto lavori, forniture, noleggi e somme a disposizione comprese previsti in progetto sia superiore ad € 40.000,00, sarà facoltà delle S.A. emettere stati di avanzamento dei lavori, che verranno trasmessi all'altro Ente ai fini della liquidazione delle somme da questa dovute.

Art. 10 - Durata della Convenzione - Facoltà di rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 20 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e cessa automaticamente di avere effetti su nuovi interventi alla sua naturale scadenza, fatta salva la facoltà di rinnovo per uguale o minore periodo, secondo la volontà delle Parti.

I singoli interventi autorizzati in vigenza della Convenzione verranno portati a termine sino alla chiusura degli aspetti economici reciproci ai sensi della presente Convenzione.

Art. 11 - Recesso unilaterale dalla Convenzione

Sia il Comune che il Consorzio hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente

Convenzione senza necessità di motivazione, in qualunque momento di validità della stessa. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r. o PEC, a firma di colui che ha sottoscritto la presente Convenzione o da colui che ne avrà i poteri al momento del recesso.

In ogni caso i singoli interventi autorizzati in vigenza della Convenzione verranno portati a termine sino alla loro chiusura contabile ai sensi della presente Convenzione.

Art. 12 - Revisione della Convenzione

Qualora una od entrambe le Parti ritengano opportuno rivedere alcune clausole della presente Convenzione in corso di validità della stessa, questa potrà essere modificata di comune accordo, previa risoluzione concordata e bilaterale.

Art. 13 - Controversie

A fronte di eventuali controversie tra le Parti si darà corso ad un tentativo di composizione in via bonaria amministrativa.

In caso di controversie giudiziali è competente il Tribunale di Ferrara.

Art. 14 - Scambio informativo

Il Comune ed il Consorzio si impegnano a darsi reciprocamente informazione, sia nella fase di studio che di progettazione, circa le eventuali nuove opere o le modifiche alle opere esistenti che abbiano in programma di realizzare e che possano direttamente o indirettamente influire rispettivamente sulla rete dei canali di bonifica e sulla rete delle strade comunali, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle opere stesse.

Art. 15 – Disposizioni finali

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, quali spese di bollo e diritti di segreteria e scritturazione sono a totale ed esclusivo carico del Consorzio. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 131/1986.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Addì

**per il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
il Presidente**

(Dott. Stefano Calderoni)

.....

**per il Comune di
il Sindaco (o suo delegato)
(.....)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Olga Mantovani / InfoCert S.p.A.